FOGLIO INFORMATIVO
ANTICIPO FATTURE
Aggiornato al 18/05/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.
Sede Legale via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre
Direzione Generale via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre
www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it
Contatti: http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109
Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'E' L'ANTICIPO FATTURE

L'Anticipo Fatture è un prodotto con il quale la Banca concede al Cliente un affidamento destinato ad anticipare, in tutto o in parte e prima della effettiva scadenza, crediti commerciali (derivanti da vendita di beni o prestazione di servizi) già sorti, vantati dal Cliente nei confronti dei propri debitori, pagabili esclusivamente mediante rimessa diretta (bonifico bancario) e risultanti da fatture emesse non ancora incassate. Può essere a tasso fisso o a tasso variabile.
L'affidamento è concesso a revoca, ossia a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso del Cliente o della Banca.

Il prodotto è subordinato all'esistenza di un Conto Corrente.
Per maggiori informazioni il Cliente può consultare il Foglio Informativo Conto Corrente Ifis Impresa, disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

La presentazione di fatture crea la disponibilità per l'utilizzo dell'affidamento, entro il limite dello stesso. La presentazione delle fatture avviene in forma telematica (con invio a mezzo posta elettronica certificata).
A fronte della presentazione di fatture, l'utilizzo avviene mediante addebito su apposito Conto Anticipi (necessario per la sola regolamentazione contabile delle operazioni) per l'importo corrispondente all'anticipazione e contestuale messa a disposizione sul Conto Corrente dell'importo delle fatture nella percentuale oggetto di anticipazione.
L'operazione si conclude mediante giroconto al Conto Anticipi dell'importo corrispondente all'anticipazione, accreditato in occasione del pagamento della fattura sul Conto Corrente. In caso di insoluto, la Banca addebita l'ammontare anticipato in Conto Corrente, alla data prevista per la radiazione della fattura e chiude l'esposizione sul Conto Anticipi.

Ad insindacabile giudizio della Banca l'operazione è perfezionata mediante cessione *pro solvendo* dei crediti stessi a favore della Banca.

Il prodotto è destinato alle imprese, ad esclusione delle microimprese, aventi sede legale in Italia.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi associati al contratto di Anticipo Fatture si segnalano:

- il mancato pagamento da parte del debitore della fattura anticipata, con conseguente addebito sul Conto Corrente dell'importo anticipato al Cliente;
- l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (c.d. clausola floor), ove contrattualizzato, che in presenza di parametri di riferimento con valore negativo considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d'interesse pari allo spread fino a quando i parametri di riferimento non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero;
- la revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

ANTICIPO FATTURE

Percentuale di anticipazione salvo buon fine (calcolata sull'importo comprensivo di IVA per fatture emesse a carico di debitori privati; calcolato sull'importo al netto di IVA per fatture emesse a carico di Enti Pubblici)	Nella misura concordata tra Banca e Cliente
Importo accordato	Nella misura concordata tra Banca e Cliente

FIDI

Tasso debitore nominale sulle somme utilizzate per anticipo salvo buon fine per affidamenti fino a Euro 200.000	Tasso fisso in misura massima pari al **8,00%** annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato[1]. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso debitore nominale sulle somme utilizzate per anticipo salvo buon fine per affidamenti oltre Euro 200.000	Tasso fisso in misura massima pari al **5,00%** annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato[2]. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese[3]
Commissione omnicomprensiva di disponibilità fondi	2,00% massimo onnicomprensivo su base annua, applicato sull'ammontare dell'affidamento messo a disposizione del Cliente con addebito periodico trimestrale
Tasso di mora debitore nominale sulle somme dovute per capitale	Nella misura indicata nel Foglio Informativo Conto Corrente Ifis Impresa

[1] Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

[2] Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

[3] Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

Tasso di mora debitore nominale sulle somme dovute per interessi	Nella misura indicata nel Foglio Informativo Conto Corrente Ifis Impresa

LIQUIDAZIONE

Base calcolo interessi	Anno civile
Liquidazione competenze	Alla chiusura di ogni trimestre (31/03; 30/6; 30/09; 31/12)
Liquidazione interessi debitori	Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto

ESIGIBILITA'

Esigibilità competenze	Giorno della liquidazione
Esigibilità interessi debitori	01/03 di ogni anno successivo alla maturazione o al termine del rapporto

CONTO ANTICIPI

Spese per l'apertura del conto	Euro 0,00
Canone annuo	Euro 0,00
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Euro 0,00
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione):	Euro 0,00
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge

SERVIZIO ANTICIPAZIONE FATTURE

Scadenza anticipazione (calcolata in giorni successivi alla data di scadenza di ogni fattura)	5 giorni
Commissione di proroga, applicata su ogni anticipazione prorogata	Euro 0,00
Numero massimo di giorni di proroga per ogni fattura dalla scadenza dell'anticipazione	30 giorni
Commissione di insoluto, applicata su ogni fattura radiata	Euro 0,00
Numero di giorni successivi alla scadenza dell'anticipo per radiazione fattura impagata	5 Giornate Operative
Rimborso spese di notifica	Euro 10,00

VALUTE

Giorni valuta addebito dell'anticipo sul Conto Anticipi	0
Giorni valuta accredito dell'anticipo sul Conto	0
Giorni valuta addebito in fase di scarico/chiusura dell'anticipo sul Conto	0
Giorni valuta accredito in fase di scarico/chiusura dell'anticipo sul Conto Anticipi	0

SPESE DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Invio comunicazioni periodiche relative agli obblighi di trasparenza (es. Documento di sintesi di fine anno, variazione delle condizioni)	Elettronico: Euro 0,00 Cartaceo: Euro 0,00
Spese di invio comunicazione variazione condizioni (artt. 118 o 126 sexies TUB)	Euro 0,00
Periodicità invio estratto conto	Mensile / Trimestrale / Semestrale / Annuale

Invio di comunicazioni ulteriori o più frequenti, o con strumenti diversi da quelli previsti dal contratto, ove consentite	Elettronico: Euro 0,00 Cartaceo: Euro 1,50

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaifis.it

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il contratto Anticipo Fatture è un contratto a tempo indeterminato.

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Banca; il recesso così intimato avrà efficacia dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dal contratto implica il recesso dall'affidamento e dal Conto Anticipi.

L'estinzione del contratto di Conto Corrente comporta l'estinzione del contratto Anticipo Fatture e del Conto Anticipi.

Dalla data di efficacia del recesso, la Banca non è più tenuta ad eseguire le richieste del Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del rapporto di Apertura di credito sono pari a 30 (trenta) giorni.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca, mediante posta ordinaria ovvero posta elettronica, all'indirizzo Banca Ifis S.p.A.- Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre ovvero all'indirizzo reclami@bancaifis.it, oppure reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di ricezione. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 Giornate Operative.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia; il ricorso all'ABF può essere proposto purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo ed il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul Portale Internet; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici di Banca Ifis e della Banca d'Italia.

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre rivolgere un'istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del Contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

Per la grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei Servizi di Pagamento.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente, in via esclusiva, il foro di Venezia. La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti in ottemperanza alla legge italiana.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.
La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Banca	Banca Ifis S.p.A.
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro Soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione *pro solvendo*	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Commissione omnicomprensiva di disponibilità fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente
Conto Anticipi	Indica il conto corrente funzionalmente collegato al Conto Corrente, sul quale vengono registrate le movimentazioni della affidamento
Conto Corrente	Indica il conto corrente Ifis Impresa di cui il Cliente è titolare
Euribor	Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Giornata Operativa	Il giorno in cui la Banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di Operazione di Pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni
Operazione di Pagamento	L'Operazione, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario
Parametro di indicizzazione	Tasso variabile. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Parametro di riferimento	Tasso fisso. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito alla Categoria di operazioni Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, in vigore nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato
Tasso Floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse

Venezia – Mestre, 18/05/2020